



Tra pedofilia e Internet-fobia una norma che punisce i fornitori di accessi

# Internet e pornografia minorile un reato per i provider

**Non è passato il tentativo di considerare Internet come aggravante del delitto, ma nel disegno di legge approvato dal Senato si nasconde una norma che prevede la responsabilità penale dei provider per la distribuzione di materiale pedo-pornografico**

**C**hiunque, al di fuori delle ipotesi dei commi precedenti, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Questo sarà l'articolo 600-ter, comma 3, del codice penale, dopo che anche la Camera dei Deputati avrà approvato il disegno di legge contro la pedofilia, nel testo varato il 9 giugno scorso dal Senato. L'inciso "anche per via telematica" era stato oggetto di forti critiche fin dalla prima discussione del testo alla Camera, perché del tutto inutile dal punto di vista giuridico e inutilmente punitivo nei confronti della telematica. Infatti se il testo dicesse semplicemente "chiunque distribuisce, divulga o pubblicizza... è punito eccetera", il mezzo telematico sarebbe automaticamente compreso nella previsione del reato. Ma al Senato la Commissione speciale in materia di infanzia ha deciso di strafare, aggiungendo un ulteriore inciso, "con qualsiasi mezzo", che rende ancora più superflua la precisazione - mantenuta - già contestata nella prima versione. Ed è andata bene, dovremmo dire, perché alcune proposte di emendamento andavano ancora più in là, con la previsione dell'uso di Internet come aggravante del reato o addirittura, di per sé, come reato più grave (vedi il riquadro "E per il provider sei anni di galera").

Ma a tutti è sfuggito un altro particolare del testo: secondo l'articolo 3 del DDL S2625, il reato di "pornografia minorile" consiste nello sfruttamento dei minori di diciotto anni per diversi scopi: le esibizioni o la produzione di materiale pornografico (primo comma), il commercio dello stesso materiale

(secondo comma), o la sua distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione (terzo comma). Sul quarto comma, quello che punisce la semplice detenzione, molto è stato detto da altri e non ci interessa in questa sede.

Ora leggiamo con attenzione le tre ipotesi del terzo comma: chiunque 1) distribuisce, 2) divulga, 3) pubblicizza. Non ci vuole molto per capire chi "divulga" o chi "pubblicizza", ma chi è che "distribuisce" il materiale proibito? Mi sembra che non ci possano essere dubbi sul fatto che, nel caso di pubblicazioni cartacee, sia il distributore o l'editore, nel caso di Internet sia il fornitore di accesso.

E con questo si introduce a carico degli Internet provider un reato specifico: quello di distribuzione di materiale pornografico realizzato sfruttando minori di diciotto anni. E' il risultato al quale tendevano tutti quelli che insistevano sulla responsabilità del provider per i contenuti immessi dagli abbonati. La libertà della rete è in serio pericolo.

## L'adescamento telematico

Per capire come si è giunti a questa situazione è bene allargare lo sguardo al contesto in cui nasce la nuova legge. L'allarme sociale per il fenomeno della pedofilia è cresciuto negli ultimi anni proprio in corrispondenza dello sviluppo dei nuovi media e per la maggiore attenzione che i mezzi tradizionali hanno dedicato a questa materia. E' un fatto che chiunque può constatare: le notizie che riguardano il sesso (non solo la pedofilia) trovano spazi sempre più alti sui mezzi di informazione, in seguito alla progressiva caduta dei tabù che fino a pochi anni fa accompagnavano questi argomenti. Nessuno è in grado di affermare che lo sfruttamento sessuale dei minori sia più o meno diffuso oggi di pochi o

molti anni fa: semplicemente, prima non se ne parlava o se ne parlava pochissimo.


Da un giorno all'altro la società ha preso coscienza della gravità della questione, in seguito a vicende di cronaca che hanno destato una forte impressione, portando alla luce problemi rimossi da buona parte del pubblico. E i mezzi di comunicazione, sempre in guardia contro la nemica Internet, hanno dato grande enfasi al fatto che i colpevoli facevano uso della Rete per i loro sporchi traffici. Cosa del tutto normale, a pensarci bene, perché chiunque si serva di Internet lo fa normalmente per le attività che gli interessano, lecite o riprovevoli non fa differenza. Come si usa il telefono o il fax, anche se nessuno si sogna di dire che il telefono e il fax sono mezzi pericolosi, da tenere sotto stretto controllo, perché servono (anche) a commettere reati. Ma la "internetfobia" che colpisce come un virus tutti quelli che non capiscono o non sanno usare il nuovo mezzo (ma ne intuiscono le potenzialità, e quindi lo temono), ha fatto della Rete il capro espiatorio di tutti i discorsi sulla pedofilia.

L'attenzione di tutti quelli che si adoperano per la tutela dei minori si è concentrata su Internet, dimenticando che esistono luoghi molto più pericolosi, come i dintorni delle scuole (e le scuole stesse) e i giardini pubblici, per non parlare di collegi, parrocchie e altri ambienti che, per tradizione, costituiscono il campo d'azione preferito dai pedofili. Con una differenza essenziale: che per via telematica non si può consumare la violenza fisica, che invece è possibile quando si verifica il contatto diretto tra il pedofilo e la sua vittima. A ben guardare, tra le tante situazioni in cui un pedofilo può insidiare un minore, il contatto via Internet è il meno diretto, il meno immediatamente pericoloso.

Ma questa semplice constatazione non ha sfiorato alcuni senatori, che sono arrivati a proporre emendamenti di questo tipo: *Chiunque adisca un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire 5 milioni.* (Sul sito del Senato, a partire dalla URL <http://www.senato.it/att/resocon/home.htm> e seguendo i link alla "Commissione speciale per l'infanzia", si possono leggere i resoconti delle sedute e gli emendamenti proposti).

Altro discorso va fatto per l'uso di Internet da parte delle organizzazioni criminali che sfruttano i minori a scopo sessuale. Qui siamo di fronte a una questione di polizia, che deve essere affrontata a livello internazionale, dando alle forze dell'ordine gli strumenti tecnici e legali per operare nel modo più efficace possibile. Ma non c'è nulla di sostanzialmente diverso dal traffico di droga o di armi, o dal terrorismo. Della Rete si servono senza distinzioni le persone oneste e i malfattori, come di qualsiasi altro mezzo di comunicazione. E quindi ben vengano disposizioni come quelle dell'articolo del ddl S2625, che prevedano la possibilità di indagini anche con l'impiego di "agenti provocatori".

Non posso tralasciare un'ultima osservazione,



anche se non ha niente a che fare con Internet. Nel furore repressivo che contraddistingue le norme di prossima approvazione, si è completamente trascurata quella che può essere considerata l'altra faccia della medaglia: la figura del pedofilo. Che non è solo un delinquente, anzi, non lo è affatto fino al momento in cui le sue tendenze non si manifestano a danno di un altro individuo. E' una persona che, come tutti i "devianti", molto spesso soffre gravi disagi psicologici e sociali, e che dovrebbe essere aiutata, anche perché in questo modo diminuirebbe la sua pericolosità.

Ciò premesso, ben vengano le norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori, i traffici di materiale porno-pedofilo, il "turismo sessuale" alla ricerca di bambini e bambine e ogni altra attività criminale che porta ingenti profitti a personaggi senza scrupoli che si arricchiscono sulle altrui debolezze.

## Il PICS tra illusione e censura

Le organizzazioni che si occupano della protezione dei minori nei confronti dei rischi di Internet, e anche l'Unione europea, continuano a sostenere l'efficacia dei sistemi di classificazione (*rating*) dei contenuti alla fonte, e in particolare del PICS (Platform for Internet Content Selection, <http://www.w3.org/PICS>), sostenuto in prima linea dal W3 Consortium, l'organizzazione che promuove gli standard comuni di Internet.

Il PICS è fondato su un principio solo all'apparenza semplice ed efficace. Consiste nell'apposizione di una etichetta (*label*) che indica la natura del con-

*Sul sito del Senato (finalmente abbastanza veloce) ci sono i resoconti sommari del dibattito sulla legge contro la pedofilia. La URL è <http://www.senato.it/att/resocon/home.htm>.*

tenuto di una pagina, in particolare per quanto riguarda i contenuti critici, come sesso, violenza, eccetera. Attivando un apposito software nel programma di navigazione dell'utente, si può abilitare o escludere la ricezione di contenuti contraddistinti da determinate etichette. Elementare, no?

Invece, qualora venisse adottato, sarebbe un disastro, per tre motivi principali che elenco in estrema sintesi.

1. Il sistema può funzionare in due modi: abilitando solo la ricezione di contenuti che siano contraddistinti da determinate etichette, oppure bloccando

## E per il provider sei anni di galera

L'emendamento non è passato, ma il solo fatto che qualcuno abbia provato a introdurlo la dice lunga sulla conoscenza di Internet da parte dei nostri politici. Leggete qui (i neretti sono nostri):

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, della presente legge è inserito il seguente: Art. 600-ter - "Chiunque produce o realizza, materiale pornografico come films, video, riviste o fotografie in cui sia sfruttata o coinvolta una persona minore di anni 18 è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 50 a 700 milioni.

Chiunque diffonde o mette in commercio **anche per via telematica** immagini o informazioni che favoriscano la diffusione della pornografia minorile, il turismo o lo sfruttamento sessuale a fini commerciali degli stessi, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni.

**La pena è della reclusione da 3 a 6 anni per i fornitori di servizi in rete**, qualora ospitano sui loro "server" immagini, materiale pornografico o informazioni sui minori, con la consapevolezza della loro illegale diffusione, ovvero qualora non adottino le misure necessarie alla loro eliminazione o non ne denuncino la presenza alla autorità giudiziaria.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa sino a 100 milioni".

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.1

Mazzuca Poggiolini

L'uso di Internet per la diffusione di materiale porno-pedofilo è una vera ossessione per i senatori della Commissione speciale per l'infanzia. Ecco altri emendamenti presentati al famigerato articolo 3 (il sito del Senato riporta i resoconti sommari delle sedute dell'assemblea e delle singole commissioni, con i testi di tutti gli emendamenti presentati ai disegni di legge in discussione; chi volesse approfondire l'argomento può partire dalla pagina <http://www.senato.it/att/resocon/home.htm>).

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3. - (Pornografia minorile). - 1. Dopo l'articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 600-ter. - (Pornografia minorile) - Chiunque realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico utilizzando a tal fine un minore di età compresa tra i quattordici e i sedici anni è punito per ciò solo con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, distribuisce, divulga sotto ogni forma materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni sedici è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. **La pena è aumentata sino ad un terzo se i fatti sono posti in essere con l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica, ovvero utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico.**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente ad og-

getto minori degli anni sedici è punito con la reclusione sino a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione".

3.2

Greco

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 600-ter del codice penale con i seguenti:

"Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, **con qualsiasi mezzo, anche per via telematica**, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui al comma 1, ovvero distribuisce o divulga notizie o messaggi pubblicitari finalizzati all'adesamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai precedenti commi, consapevolmente acquista, detiene o procura ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

3.16

Fassone

Questo è l'emendamento poi approvato. E' da notare che il testo approvato dalla Camera diceva: "Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica..." Era stata fatta notare l'inutilità dell'inciso "anche per via telematica", ed ecco il risultato! Ma leggiamo ancora:

Al comma 1, sostituire il terzo e quarto capoverso con il seguente:

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso, **anche per via telematica**, materiale pornografico avente ad oggetto minori degli anni quattordici ovvero notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni quattordici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni".

3.18

Salvato

Dopo il sesto comma (dell'articolo 11, ndr) aggiungere il settimo comma:

"7. Dopo l'articolo 4 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 aggiungere l'articolo 4-bis: È punito con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da 500.000 a 5.000.000, **chiunque adessa un minore servendosi delle reti informatiche o telematiche**".

11.10

La Relatrice

Ma il culmine dell'internetfobia è raggiunto dalla proposta di emendamento 3.30:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. **Si applica la pena della reclusione da 18 mesi a 6 anni e la multa da dieci milioni a centocinquanta milioni se la divulgazione avviene per via telematica**".

3.30

Greco

(Ha collaborato alla ricerca Cristina Pasquini)

i contenuti che non abbiano contrassegni "approvati". Nel primo caso sarebbe necessario contrassegnare **tutti** i contenuti di Internet (miliardi di pagine), nel secondo basterebbe apporre le indicazioni di *rating* solo ai contenuti critici. E' evidente che la prima ipotesi è irrealizzabile, mentre nella seconda basterebbe non marcare un contenuto critico per farlo passare tranquillamente.

2. Sarebbe sufficiente il primo punto per stroncare qualsiasi velleità di classificazione dei contenuti alla fonte, ma anche qualora si volesse percorrere questa strada, si porrebbe il problema dei criteri di *rating*. Chi dovrebbe stabilirli e su quali basi? Per quali materie? Se riflettiamo su quante diverse visioni della sessualità esistono al mondo (per semplificare, confrontiamo le diverse culture dei cristiani, dei musulmani e degli induisti, per non addentrarci nelle differenze tra le varie confessioni cristiane) ci rendiamo conto che si dovrebbero classificare decine e decine di tipologie, e per ciascuna occorrerebbe un'etichetta specifica. Se aggiungiamo i contenuti violenti e l'odio razziale, giungiamo a centinaia di *label*. Che dovrebbero essere inserite in **tutte** le pagine del Web per essere riconosciute dai programmi di selezione degli utenti, in centinaia di configurazioni differenti. Ma il punto essenziale riguarda "chi" dovrebbe svolgere il compito di determinare i livelli di protezione per ciascuna materia. In altri termini, chi eserciterebbe quello che, a ben guardare, si prospetta come un vero e proprio **sistema globale di censura preventiva**.

3. Qui troviamo il nodo della questione: gli autori delle pagine Internet che accettassero il sistema, si sottoporrebbero di fatto alla censura dei contenuti. Che, come tutte le censure, sarebbe giustificata da apparentemente nobili motivi, quale appunto la protezione dei minori. Non dobbiamo trascurare un altro aspetto, che riguarda il provider: quando si decidesse di adottare il PICS o altre forme di *rating*, i fornitori di accessi potrebbero essere obbligati a mettere in opera sistemi di selezione sui server, trasformandosi a loro volta in censori. Non resta che ricordare le parole di Stefano Rodotà, presidente del Garante per la protezione dei dati personali:

*Se noi facciamo gravare un eccesso di responsabilità sul provider, sia responsabilità penali che civili, nel senso di farne i responsabili dei danni arrecati a coloro i quali usano la rete, noi, consapevoli o meno, possiamo avviare dei processi di censura, nel senso che se il provider sa che, ammettendo in forme anonime, che non potranno essere superate, alcuni soggetti in rete arrecheranno danni a terzi e sarà poi il provider a doverne rispondere perché non potrà essere superata la barriera dell'anonimato, il provider, per ovvie ragioni di autodifesa, selezionerà in modo molto rigoroso non solo coloro i quali sono inaffidabili dal punto di vista economico, ma anche quelli che possono apparire scomodi o pericolosi per le opinioni che esprimono.*

*Quindi noi affermiamo in astratto la libertà della rete, ma facciamo del provider un censore istituzionale e rischiamo in questo modo di entrare in contraddizione con un altro dei caratteri che alla rete viene attribuito, quello di essere un potente strumento di disintermediazione.*



## I contenuti critici come virus

Dunque, il *rating* come censura, ammesso che sia effettivamente applicabile. A questo punto qualcuno si chiederà come mai l'introduzione del PICS sia vista con tanto favore da organizzazioni

*SurfWatch è uno dei programmi più diffusi per il filtraggio, a livello client o server, dei contenuti critici di Internet (<http://www1.surfwatch.com/home/>).*



Un altro software per il filtraggio dei contenuti, molto usato in America, è Cyber Patrol (<http://www.cyberpatrol.com/>).

Ultimo arrivato tra i sistemi per il controllo dei contenuti critici da parte dell'utente è X-Stop (<http://www.xstop.com>).

di ogni genere, dalle associazioni dei genitori all'Unione europea, che ha addirittura stanziato ingenti fonti per promuoverne lo studio. Le risposte sono due.

La prima è: ignoranza. Cioè la non conoscenza della Rete, grazie alla quale i sistemi di classificazione dei contenuti alla fonte sembrano semplici ed efficaci. La seconda risposta è nel brutto, ma utile neologismo "disintermediazione", usato da Rodotà. Il grande valore democratico di Internet è proprio nell'abolizione degli intermediari tra la sorgente e l'utilizzatore dell'informazione, che rende possibile anche la trasformazione di ogni utilizzatore in sorgente dell'informazione: questa è la "disintermediazione". Con la selezione dei contenuti alla fonte si introduce proprio l'intermediazione di soggetti che o si arrogano il diritto di decidere per tutti i limiti della circolazione dei contenuti (quelle che qualcuno chiama già *Rating Authority*, il nome dice tutto...), o possono essere chiamati a bloccarli, cioè i provider trasformati in censori.

Questo è il significato ultimo delle proposte di classificazione alla fonte: mettere sotto controllo i contenuti di Internet, annullando il più formidabile strumento di libertà di espressione che mai l'uomo abbia avuto.

E allora? Non c'è nulla da fare contro i traffici tele-porno-pedofili e altri contenuti che non sono consigliabili per la libera ricezione da parte di bambini e ragazzi? No, le soluzioni ci sono, e possono essere anche più efficaci della censura.

Prima di tutto ci deve essere l'azione preventiva da parte delle famiglie e della scuola, e per questo sono necessarie sistematiche campagne di informazione e sensibilizzazione (non contro il presunto "pericolo Internet", ma verso l'insieme

dei problemi che riguardano la sessualità dei minori). Poi ci deve essere l'azione repressiva delle forze di polizia e delle magistrature di tutto il mondo. Infine, ma non ultima, la sorveglianza della famiglia, della scuola e dei diversi organismi associativi nei confronti dei mezzi di comunicazione.

Per quanto riguarda Internet, e in particolare il World Wide Web e i gruppi di discussione, è tecnicamente realizzabile una selezione dei contenuti dalla parte dell'utente, che ha la stessa affidabilità di quella - teorica - realizzata alla fonte (quando si parla di selezione dei contenuti, si deve sempre ricordare che è fin troppo facile aggirare le protezioni e i controlli). Si tratta di adottare i già esistenti programmi di "filtraggio" dei siti come SurfWatch (<http://www1.surfwatch.com/home>), CyberPatrol (<http://www.cyberpatrol.com>), X-Stop (<http://www.xstop.com>). Questi software funzionano più o meno come i migliori antivirus: contengono una lista di siti "vietati" e dispongono anche di metodi euristici (la cui efficacia deve essere verificata) per individuare contenuti critici. X-Stop ha addirittura annunciato la prossima disponibilità di un "pornometro" (<http://www.xstop.com/meter/index.asp>).

Questi programmi possono essere installati sia sui client, e quindi direttamente controllabili dai genitori, sia sui server, per i provider che volessero offrire abbonamenti "sicuri" (le virgolette sono obbligatorie, perché la sicurezza al cento per cento non è realizzabile). Il punto importante è che i parametri di selezione possono essere configurati dai genitori, se ne hanno la capacità, o da associazioni o altri enti, che si facciano carico del problema e mettano a disposizione dei genitori e delle scuole i file di configurazione.

In pratica il risultato che si può ottenere da questi sistemi di filtratura è lo stesso prospettato dai sostenitori del *rating* alla fonte, ma con un margine di sicurezza più alto, perché il risultato non può essere influenzato da eventuali astuzie del fornitore dell'informazione, che potrebbe apporre etichette fuorvianti.

In più - e questo è un argomento essenziale - i sistemi di filtratura "a valle" non presentano il difetto principale del *rating* alla fonte: non costituiscono una censura, perché non pongono alcun vincolo ai fornitori di contenuti, ma offrono agli utenti uno strumento per decidere, in totale libertà, che uso fare di Internet.


## Gli strumenti per la repressione

Ogni comportamento che determina un allarme sociale richiede attività di prevenzione e repressione. Nel caso della pedofilia e dei suoi aspetti "telematici" la prevenzione può e deve essere affidata agli educatori - famiglie, scuole, realtà associative - anche con sostegni pubblici (attenzione però a non confondere la prevenzione con la repressione preventiva, o censura).

La repressione deve essere affidata alle forze di polizia e alla giustizia, con la collaborazione dei cittadini e degli operatori del settore, collaborazione che non deve significare delazione e tanto meno una delega delle azioni repressive.

Il disegno di legge che ora deve essere esaminato dalla Camera fornisce anche strumenti opportuni a poliziotti e magistrati, ma non prescrive quella che dovrebbe essere la prima precauzione da assumere per facilitare le indagini e migliorare la sicurezza della Rete, indipendentemente dai problemi della pedofilia: l'accertamento dell'identità degli abbonati. Oggi la maggior parte dei fornitori di accessi, non solo italiani, non compie alcun controllo sulle generalità di chi stipula un abbonamento. Questo crea non poche difficoltà alle forze dell'ordine, che solo in alcuni casi riescono a risalire alla fonte di un contenuto illegale, seguendo all'indietro il percorso di una connessione. Che spesso non porta all'identificazione di un soggetto, ma solo di un numero telefonico che, come è ovvio, non è perseguibile!

Certo, obbligare gli Internet provider di un dato paese a identificare gli abbonati non risolverebbe il problema, dato che non è difficile procurarsi un accesso attraverso un fornitore straniero. Ma in questo modo si eliminerebbe almeno quella parte, forse non trascurabile, di azioni illecite o pericolose che vengono compiute occasionalmente, da "dilettanti" che oggi possono confidare sulla sostanziale impunità che deriva dall'anonimato



più totale. E sarebbe comunque un primo passo verso una regolamentazione internazionale della materia, verso il cosiddetto "anonimato protetto" sul quale tutti si dicono d'accordo, ma che poi nessuno si è ancora deciso a mettere in pratica. Ne parliamo nelle prossime pagine.

Uno dei pannelli di controllo di CyberPatrol.

MC

## E intanto alla Camera...

**M**entre al Senato la Commissione speciale per l'infanzia discuteva il disegno di legge contro la pedofilia, anche la Camera dei Deputati si occupava del problema. Il 12 marzo, dopo due ore e mezza di discussione, l'assemblea ha approvato una mozione e una risoluzione (primo firmatario l'onorevole Bono di Alleanza Nazionale) che impegna il Governo a una serie di azioni per contrastare la diffusione su Internet dei contenuti relativi alla pedofilia.

Anche qui si trovano evidenti sintomi di internettofia. Si legge infatti nella mozione: *... anche approfittando della sostanziale assenza di qualsivoglia limitazione di ordine giuridico e legislativo, spesso soggetti animati da intenzioni criminali e ripugnanti hanno utilizzato Internet per i loro fini più immorali e inconfessabili...*

E la risoluzione conclude impegnando il Governo a *mettere in atto tutte le iniziative necessarie a definire nei tempi più brevi possibili, un accordo tra tutti gli Stati del mondo per una corretta disciplina dello strumento Internet e trovare, conseguentemente, la soluzione al comune angosciante problema di tutelare i soggetti più indifesi e di ostacolare in tutti i modi legali l'operatività telematica a individui devianti e senza scrupoli, restituendo, nel contempo, Internet al suo fondamentale ruolo di strumento moderno e fondamentale al servizio dell'umanità.*

I due testi (su InterLex alla pagina <http://www.interlex.com/testi/m1000223.htm>) non richiedono commenti. La lettura del resoconto sommario della discussione, che purtroppo non è reperibile su Inter-

net, rivela una visione retorico-repressiva che fa venire i brividi. Anche qui si parla di responsabilità dei provider, confondendo ancora i fornitori di accesso con i fornitori di contenuti.

E si continua con i soliti luoghi comuni, come l'affermazione che Internet sarebbe priva "di qualsivoglia limitazione di ordine giuridico e legislativo": Internet è uno strumento di comunicazione, provvisto di norme legali e regolamentari ben precise per quanto riguarda la sua natura di strumento di comunicazione. I comportamenti criminali che su Internet si possono verificare sono invece sanzionati come tali dai diversi ordinamenti. E' necessario promuovere il concerto internazionale per armonizzare le norme relative ai comportamenti criminali e per rendere più efficaci le azioni di polizia. Ma per combattere i reati specifici, con qualsiasi mezzo vengano organizzati e commessi, non per combattere lo strumento di comunicazione!

Infine sarebbe opportuna, da parte del potere legislativo, una più attenta valutazione degli strumenti normativi che propone: che significa l'espressione che per combattere le "nuove fattispecie di reato", come si legge nella risoluzione, "si impone un allargamento del principio di extraterritorialità"?

Il principio di extraterritorialità, in parole povere, consiste in un'attenuazione di alcuni diritti o poteri di uno Stato in determinate situazioni, contemplate dal diritto internazionale. Si vuole forse prospettare la possibilità che i nostri Carabinieri compiano irruzioni nei bordelli di un altro Stato, paradiso per pedofili?